



COMUNE DI TREVISO

Prot. n. 97969 171

Treviso li 27 novembre 2007

OGGETTO: ORDINANZA PER L'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE GENERALI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA.

IL SINDACO

PREMESSO

- che ai fini dell'assunzione della qualità di residente deve manifestarsi, nell'arco temporale minimo richiesto, almeno una delle seguenti condizioni:

- iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente;
- residenza, da intendersi, secondo la definizione datane dall'articolo 43, comma 2, del Codice Civile, come luogo di dimora abituale della persona entro i confini nazionali;

- che la giurisprudenza civilistica in proposito ha sancito che "la residenza è determinata dall'abituale volontaria dimora di una persona in un dato luogo, sicché concorrono ad instaurare tale relazione giuridicamente rilevante sia il fatto oggettivo della stabile permanenza in quel luogo sia l'elemento soggettivo della volontà di rimanervi, la quale, estrinsecandosi in fatti univoci evidenzianti tale intenzione, è normalmente nel primo elemento";

- che la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un comune;

- che l'art. 6, comma 7 del D.L. vo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;

- che l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;

- che l'art. 6, comma 5 del medesimo D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, stabilisce che per le verifiche previste dallo stesso T.U. sulla disciplina dell'immigrazione o dal regolamento di attuazione, l'autorità di pubblica sicurezza, quando vi siano fondate ragioni, richiede agli stranieri informazioni e atti

2

comprovanti la disponibilità di un reddito da lavoro o da altra fonte legittima, sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi nel territorio dello Stato;

- che il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" prevede all'art. 7 che il cittadino dell'unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:

a) è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;

b) dispone per sé e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno oltre a disporre di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale;

c) è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone per sé e per i propri familiari sufficienti risorse economiche per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno;

- che il medesimo Decreto Legislativo n. 30/2007, all'art. 9 nello stabilire le formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari, prevede che al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'art. 7 della stessa legge per un periodo superiore a tre mesi, si applica la Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

- che il comma 3° del citato art. 9 del D. Lgs. 30/2007 crea un distinguo per quanto concerne l'applicazione della normativa sull'iscrizione anagrafica tra i cittadini di nazionalità italiana e quelli dell'Unione europea, prevedendo nei confronti di quest'ultimi, la necessità di produrre adeguata documentazione sia in merito all'attività lavorativa, subordinata o autonoma esercitata, sia in ordine alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari secondo i criteri minimi fissati dall'art. 29, comma 3, lettera b) del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

- che il successivo comma 4 del medesimo art. 9 del D. Lgs. 30/2007 prevede la possibilità che il cittadino dell'Unione europea possa dimostrare di disporre di risorse economiche sufficienti a non gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso apposita dichiarazione di cui agli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- che nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i comuni e gli altri enti locali adottano i provvedimenti necessari al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere ostacoli che impediscano di fatto il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua, all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana;

- che gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco attribuendo allo stesso, compiti e funzioni sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

3

- che in particolare, il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria, e alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

- che l'art. 221 del T.U.L.S.S. (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) sostituito dall'art. 24 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in materia di rilascio del certificato di abitabilità (ora di agibilità), stabilisce che affinché gli edifici o parte di essi possano essere abitati, il proprietario richiama al Sindaco, entro 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile, il rilascio del suddetto certificato che attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;

TUTTO CIO' PREMESSO

PRESO ATTO che a seguito dell'allargamento degli Stati facenti parte dell'Unione Europea, e dell'entrata in vigore della nuova disciplina generale in ordine ai diritti di libera circolazione e soggiorno dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari all'interno degli stati membri (G.U. n. 72 del 27/3/2007) in vigore dall'11 aprile 2007, occorre dare attuazione a detta normativa, fornendo adeguate disposizioni in materia di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente del Comune di Treviso;

ATTESO che in conseguenza dell'entrata in vigore della disciplina generale sopra richiamata, nel corso degli ultimi mesi, si è registrato un incremento a livelli esponenziali dei flussi migratori e conseguentemente delle richieste di iscrizioni nel registro anagrafico della popolazione;

CONSIDERATO che pari passo alle numerosissime richieste di iscrizioni anagrafiche che vengono periodicamente presentate, si assiste ad un vero e proprio fenomeno migratorio che in termini oggettivi e quantitativi, ove non si attuino più specifici controlli e verifiche, potrebbe assurgere a connotati di vera e propria emergenza sotto il profilo della salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica nonché dell'incolumità dell'ordine e della sicurezza nella loro più ampia accezione del termine;

DATO ATTO infatti che accade non di rado, come in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, che gli stessi agenti si trovino al cospetto di alloggi affetti da un vistoso stato di degrado incompatibile con il requisito dell'abitabilità, palesando i medesimi gravi carenze in ordine alla sussistenza dei requisiti minimi di salubrità ambientale previste dalla legislazione vigente anche e soprattutto in correlazione con i limiti di affollamento, che vengono quasi sistematicamente disattesi con grave pregiudizio alle condizioni igieniche dell'ambiente abitativo;

DATO ATTO peraltro di come la condizione abitativa sia il termometro che misura il grado di integrazione di ogni persona nella collettività e di come nell'accezione di abitazione si racchiuda il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base ben definiti che permettono ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, convergendo sul fatto che la situazione abitativa può essere considerata un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

4

RITENUTO, ove vengano meno i presupposti sopra enunciati, che detta carenza, possa determinare una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute ed al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari, e che laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre l'attuazione di adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni igienico sanitarie minime poste a garanzia della salubrità e dell'abitabilità degli alloggi, nei ~~procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica da porsi in essere contestualmente al sopralluogo di verifica dei requisiti per la registrazione all'anagrafe della popolazione in applicazione del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;~~

DATO ATTO per contro, come la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, in linea generale non debba apparire vincolata da alcuna condizione (Circ. Ministero dell'Interno 29.05.1995, n. 8) al di fuori di quelle espressamente previste per legge, e che quindi gli esiti della verifica attuata con finalità preventive in ordine alla sussistenza dei requisiti di salubrità ambientale dell'alloggio, si pone non certo quale eventuale presupposto invalidante la stessa iscrizione, bensì quale distinto ed autonomo atto di accertamento da cui può scaturire un diverso procedimento amministrativo, finalizzato finanche all'interdizione dell'utilizzabilità dell'alloggio indicato quale dimora abituale;

CONSIDERATO che, in forza di quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lett.d) del D. L.vo 267/2000, al Sindaco, compete la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;

VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili, al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R. 30 maggio 1989 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54)

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D. Lgs. 25.07.98, n. 286);

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute Prof. N. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

5

ORDINA

in applicazione della disciplina legislativa generale che regola l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente e delle norme di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio dello Stato Italiano, di stabilire quanto segue:

1) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DI CITTADINO ITALIANO:

al cittadino italiano che intende stabilire la propria residenza nel Comune di Treviso si applica la normativa anagrafica di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

~~2) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO DELL'UNIONE AVENTE UN AUTONOMO DIRITTO DI SOGGIORNO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 7, 9 E 19 DEL D. LGS. 06 FEBBRAIO 2007, N. 30:~~

Il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi è tenuto ad iscriversi all'anagrafe della popolazione residente.

Nei confronti del cittadino dell'Unione si applicano la legge ed il regolamento anagrafico.

Al momento della richiesta d'iscrizione viene rilasciata all'interessato una attestazione, contenente il nome, il cognome, l'indirizzo del luogo di dimora abituale dichiarato e la data della presentazione dell'istanza d'iscrizione.

Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa di cui al punto 1, per l'iscrizione anagrafica il cittadino dell'Unione deve produrre la seguente documentazione:

- nella ipotesi di soggiorno per motivi di lavoro, deve essere prodotta la documentazione attestante l'attività lavorativa subordinata o autonoma esercitata. A tal fine sono ritenuti documenti idonei a titolo esemplificativo atti a dimostrare la qualità di **lavoratore subordinato** l'ultima busta paga ovvero alternativamente il contratto di lavoro contenente gli identificativi INPS e INAIL, oppure la comunicazione di assunzione al CIP (Centro per l'impiego) o la ricevuta di denuncia all'INPS del rapporto di lavoro, ovvero la preventiva comunicazione all'INPS dello stesso. **I cittadini della Romania e della Bulgaria**, dovranno inoltre esibire il nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione nei settori diversi da quello agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico e di assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, lavoro stagionale; detto nulla osta non sarà necessario per coloro che alla data del 1 gennaio 2007 già soggiornavano regolarmente sul territorio nazionale; in caso di lavoratore autonomo, sarà sufficiente il certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio, ovvero l'attestazione di attribuzione di partita IVA da parte delle Agenzie delle Entrate; mentre per quanto riguarda l'esercizio di libere professioni sarà necessaria la dimostrazione dell'iscrizione all'albo del relativo ordine professionale;

- il cittadino dell'Unione che decida di soggiornare in Italia, senza svolgere un'attività lavorativa o di studio o di formazione professionale, deve dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno, per sé e per i propri familiari. Tale disponibilità può essere dichiarata anche sotto forma di dichiarazione dall'interessato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. In tale circostanza tuttavia, preventivamente all'iscrizione anagrafica, dovrà essere attivata da parte degli uffici comunali, adeguata attività di indagine e verifica in ordine a quanto dichiarato in particolar modo in merito all'individuazione della provenienza e alla liceità della fonte da cui derivano le risorse economiche; Per la quantificazione delle risorse

6

economiche sufficienti si utilizza il parametro dell'importo dell'assegno sociale, consistente per l'anno 2007 in euro 5.061,68 annue. Tale importo viene considerato sufficiente per il soggiorno del richiedente e di un familiare. Deve essere raddoppiato nel caso di ulteriori uno o due familiari conviventi. Va triplicato se i familiari conviventi sono quattro o più di quattro. Nel calcolo del reddito complessivo va tenuto conto di eventuali ulteriori entrate da parte dei familiari conviventi (art. 29, c. 3, lett. b) del D. Lgs. 286/98);

Tabella esemplificativa

Limite di reddito	Numero componenti
€ 5.061,68	Solo richiedente o Richiedente + un familiare
€ 10.123,36	Richiedente + due familiari o Richiedente + tre familiari
€ 15.185,04	Richiedente + quattro familiari e oltre

In aggiunta alla disponibilità di adeguate risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante la titolarità di una assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato, idoneo a coprire tutti i rischi nel territorio nazionale che copra le spese sanitarie;

- nel caso in cui il soggiorno e la conseguente richiesta d'iscrizione anagrafica per motivi di istruzione o di formazione professionale l'interessato deve produrre la documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria e la disponibilità di risorse economiche, come specificate nel punto precedente;

- all'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dai punti di cui sopra, seguirà l'iscrizione anagrafica - subordinata tuttavia oltre che alla verifica dei richiamati requisiti, anche all'accertamento della dimora abituale - in merito alla quale verrà consegnato all'interessato il relativo certificato d'iscrizione. Quest'ultimo dovrà contenere il riferimento della norma ai sensi della quale è stato prodotto (art. 9 del D. Lgs. 30/2007). Analogo riferimento deve essere inoltre annotato nella scheda individuale d'iscrizione anagrafica dell'interessato. Con riguardo ai cittadini dell'Unione attualmente in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità, e quindi già iscritti nei registri della popolazione residente, fino alla scadenza del titolo stesso nei loro confronti non sussiste l'obbligo di presentare la documentazione sopra indicata; ai fini della conservazione del diritto di soggiorno da parte dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto dell'art. 7/3° comma del D. Lgs. 30/2007;

3) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2 E 9 DEL D. LGS. 30/2007;

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno ai sensi dell'art. 2, punto 2, del D. Lgs. n. 30/2007 sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.

I cittadini dell'Unione in questione devono presentare, per l'iscrizione anagrafica, un documento d'identità ed un documento che attesti la qualità di familiare nei sensi soprarichiamati, o di familiare a carico. L'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del familiare cittadino dell'Unione. La qualità di vivenza a carico può essere attestata dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 il cui contenuto dovrà successivamente essere accertato da parte degli uffici comunali mediante successivi appositi controlli e verifiche.

4) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL FAMILIARE DEL CITTADINO DELL'UNIONE, NON AVENTE LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 10 DEL D. LGS. N. 30/2007.

Il titolo di soggiorno del familiare del cittadino dell'Unione, non avente la cittadinanza di uno Stato membro è la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione".

Essendo l'iscrizione anagrafica dello straniero - nel quadro normativo attuale - subordinata alla regolarità del soggiorno (art. 6, c. 7, d. L.vo n. 286/1998), per questa categoria di soggetti l'iscrizione anagrafica resta subordinata al rilascio da parte della Questura del richiamato titolo in corso di validità. Ai fini della conservazione del diritto al soggiorno per i familiari dei cittadini dell'Unione, si applica il disposto di cui agli articoli 11 e 12 del D. lgs. n. 30/2007;

5) ISCRIZIONE ANAGRAFICA DEL CITTADINO STRANIERO (EXTRACOMUNITARIO)

Nell'ipotesi di iscrizione anagrafica per il soggiorno nel territorio nazionale da parte del cittadino straniero (extracomunitario), oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa generale dell'anagrafe della popolazione, gli interessati ai sensi del D. Lgs. 286/98, dovranno presentare la seguente documentazione:

- carta di soggiorno in corso di validità ovvero prova attestante la richiesta di rinnovo della stessa inoltrata alla Questura di Treviso qualora già scaduta;
- nel caso della carta di soggiorno scaduta ed in corso di rinnovo, analogamente a quanto previsto per i cittadini dell'Unione, il cittadino straniero deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria;
- passaporto valido con regolare visto d'ingresso;
- dell'avvenuta iscrizione anagrafica deve essere data debita comunicazione alla Questura di Treviso.

DISPONE

che in aggiunta alle norme di applicazione della normativa generale che concerne l'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente così come sopra esposte, venga stabilito quanto segue:

- in attuazione del disposto di cui all'art. 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228, che siano confermate e mantenute in capo al Sindaco le funzioni di Ufficiale di Anagrafe, con facoltà di delega secondo termini e modalità previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223;

- che, ai sensi del disposto di cui agli artt. 20 e 24 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, all'interno del Registro generale della popolazione residente di Treviso venga adeguatamente aggiornata e potenziata l'efficienza del già operativo registro composto dalle schede individuali degli stranieri iscritti, dove sono comunque indicate la cittadinanza, la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno ovvero ogni variazione e utile informazione ad essa relativa;

8

- che contestualmente all'accertamento della dimora abituale eseguito ai fini dell'iscrizione anagrafica nel registro della popolazione residente di Treviso da parte di chiunque ne presenti richiesta, venga attuata con finalità preventive atte alla salvaguardia dell'igiene pubblica e della salubrità ambientale a tutela degli interessati, un'attività di verifica volta ad accertare il persistere dei requisiti igienico sanitari e di sicurezza dell'alloggio indicato per l'uso abitativo, attivando qualora necessario, gli opportuni controlli da parte degli organi tecnici competenti finalizzati ad accertarne la fruibilità a tale uso;

- che nell'ipotesi di richiesta di iscrizione anagrafica da parte di soggetti nei confronti dei quali, per notizie ed informazioni direttamente acquisite ovvero per atti emessi e/o provvedimenti precedentemente adottati da parte dell'Autorità Giudiziaria e/o di Pubblica Sicurezza, venga accertato nei confronti dei medesimi un presunto status di pericolosità sociale tale da porre a rischio il mantenimento e la salvaguardia dell'ordine e la sicurezza pubblica, preventivamente alla sua iscrizione anagrafica, ne venga data debita informazione alla Prefettura ed alla Questura di Treviso;

- vista la Circolare del Ministero dell'Interno sul "Patto per la sicurezza", sottoscritto peraltro tra il Ministero dell'Interno e l'Associazione Comuni Italiani in data 20 marzo 2007, emanata proprio in considerazione degli eventi che portano alla logica della stesura di questa ordinanza, prevedendo la stretta collaborazione fra Istituzioni, Comuni ed Enti Statali preposti alla sicurezza del cittadino (Questura, Prefettura, Carabinieri, Guardia di Finanza ecc.);

- di istituire al fine di quanto stabilito al punto precedente, un'apposita commissione interna, costituita dall'ufficiale d'Anagrafe, da un funzionario dell'Ufficio demografico e da un appartenente la Polizia Locale, con il compito di esaminare le singole richieste e ove ne sussistano i motivi, stabilire la necessità di inoltrare l'informativa preventiva al Prefetto ed al Questore.

INCARICA

Gli uffici comunali e, più precisamente, i Servizi Demografici ed il Comando di Polizia Locale, a dare piena e completa attuazione a quanto disposto dal presente provvedimento.

AVVISA

Che la presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Aibo Pretorio, sul sito internet del Comune di Treviso e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.


AVVERTE

che, i sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Treviso (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Manda il presente provvedimento per l'osservanza e l'esecuzione:
All'Ufficio Anagrafe di Treviso
Al Comando Polizia Locale di Treviso.

9

Manda il presente provvedimento per conoscenza:
Al Prefetto di Treviso
Al Questore di Treviso
Al Comando Provinciale Carabinieri di Treviso
Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Treviso

IL SINDACO
On. Gian Paolo GOBBO


TRASMESSA IN ELENCO
AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 125 del TUEL

Reg. Del. N. 286



COMUNE DI TREVISO

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

(Copia)

SEDUTA DEL 25 giugno 2007

L'anno duemilasette (2007), addi venticinque (25), del mese di giugno alle ore 15,30 nella residenza municipale di Treviso si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco on. Gian Paolo Gobbo

	P	A
GOBBO on. Gian Paolo - Sindaco	p	
GENTILINI dr. Giancarlo - Vice Sindaco	p	
BASSO Giuseppe - Assessore		a
CECCONATO Corrado - Assessore	p	
CHIOLE dr. Michele - Assessore		a
GAIO Giorgio - Assessore	p	
MARTON arch. Sergio - Assessore	p	
ZUGNO dr. Fulvio - Assessore	p	

Assiste il Segretario Generale dr. Otello Paraluppi.

... omissis ...

COMUNE DI TREVISO Area Settore
 Prot. n. Reg. Del. Giunta n. 286 Data 25. GIU. 2007

Oggetto: Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della L. 431/98 - anno 2005. Modificazione criteri di riparto del finanziamento comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 09/12/1998, n. 431 che all'art. 11, primo comma, prevede, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria;

Vista la deliberazione della G.R. del Veneto n. 3077 del 03/10/2006, avente ad oggetto "criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 - anno 2005", con la quale si stabilisce, tra l'altro:

- che ai fini del riparto delle risorse statali e regionali di cui all'oggetto, i Comuni debbano fornire una serie di dati acquisibili tramite apposito bando (dati relativi alla capacità economica dei nuclei familiari potenzialmente interessati, dati relativi all'incidenza del canone di locazione annuo sulla situazione economica, dati relativi ai nuclei con debolezza sociale e dati relativi alla percentuale di risorse aggiuntive messe a disposizione dai singoli comuni, ammontare delle spese di riscaldamento e/o condominiali, presenza di provvedimenti sfratto per morosità, documenti attestati la regolarità del soggiorno in Italia per cittadini extra-comunitari, al tempo stesso disincentivando ed escludendo domande incongrue per situazione economica, superficie o ammontare dell'affitto);
- che la condizione economica dei nuclei dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE, in corso di validità (ex D.Lgs. 130/2000);
- di **escludere** dal sostegno economico i nuclei familiari con le seguenti caratteristiche:
 1. non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato, ai sensi della Legge 27/07/1978 n. 392, 08/08/1992 n. 359, art. 11, commi 1 e 2, e 09/12/1998 n. 431;
 2. titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio/l o parti di essi per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua, ubicati in qualsiasi comune del territorio nazionale;
 3. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
 4. titolari di un valore ISEE-fsa (indicatore situazione economica equivalente) superiore ad € 13.000,00;
 5. che occupino unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, A/10;
 6. il cui canone annuo incida sull'ISEEfsa in misura inferiore al 12%;
 7. il cui canone annuo incida sull'ISEEfsa in misura superiore al 70% (salvo intervento con fondi comunali - ipotesi di incongruità);
 8. il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande idonee;
 9. il cui alloggio abbia una superficie netta superiore ai 95 mq. nel caso di famiglie fino a 3 componenti;
 10. di stranieri extracomunitari sprovvisti o con titolo di soggiorno scaduto e/o in mancanza di requisiti prescritti per mantenere il regolare soggiorno;
- di stabilire che non siano ammesse a contributo le domande per le quali il contributo ammissibile risulti inferiore ad Euro 200,00;

rilevato:

Visti

pag. 1

Coordinatore di Area	Direttore di settore	Assessore di reparto	Il Segretario della Seduta Segretario Generale
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

12

COMUNE DI TREVISO

Area Settore

286

Data 25 GIU. 2007

Prot. n. Reg. Del. Giunta n.

- che i Comuni hanno facoltà di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, diverse percentuali di incidenza del canone, quando concorrano con fondi propri (come nel caso del Comune di Treviso);
- che viene chiesto ai Comuni di monitorare le situazioni di sfratto per morosità, anche ai fini di determinare eventuali interventi e finanziamenti per l'anno 2006;
- che viene messo a disposizione dei Comuni che lo vogliano, senza oneri a carico degli stessi, un servizio per la raccolta e la trasmissione dei dati, nonché per la determinazione del contributo a favore degli aventi diritto,
- che veniva fissato al 31/01/2007 il termine ultimo per l'invio dei serie di dati necessari al successivo riparto del Fondo in parola tra i Comuni del Veneto, compatibilmente con l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio in rete su indicato per il caricamento effettivo delle domande (termine poi prorogato prima al 28/2/2007 e quindi al 5/03/2007);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1161 del 24.4.2007 (ns. prot. n. 44185 del 21.5.2007) con la quale è stato elaborato ed approvato il riparto degli importi spettanti ai Comuni (Euro **616.386,21** assegnati al Comune di Treviso);

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale prot. 451 dell'11.12.2006 con la quale si sono recepiti i criteri individuati dalla Regione Veneto e si sono adottati ulteriori criteri per ripartire le risorse comunali, ammontanti ad € **370.000,00** (unitamente alla prenotazione della relativa spesa sul capitolo di bilancio n. 565804/05), importo proveniente per euro 310.000,00 da un avanzo di amministrazione realizzato nell'anno 2005;

Datosi atto che, per il riparto dei suddetti fondi, la Giunta decideva di assegnare i contributi di cui sopra esclusivamente a **cittadini italiani o della U.E.** in possesso della residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso, oltre al possesso dei requisiti generali richiesti dalla D.G.R. 3077/2006 sopra richiamata;

Atteso che, pertanto, la Giunta decideva il riparto dei fondi integrativi come segue:

- fondo di Euro 140.000,00 (80.000,00 + 60.000,00)** in favore di cittadini italiani o della U.E, con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso;
- fondo di Euro 60.000,00 in favore di giovani coppie** che abbiano contratto matrimonio negli anni 2005/2006, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso;
- fondo di Euro 170.000,00** in favore nuclei familiari anagrafici con almeno un componente di **oltre 65 anni di età**, compiuti tra il 2005 e il 2006, in possesso della cittadinanza italiana o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso;

Precisato che la Giunta, con la succitata deliberazione, limitava l'entità complessiva del contributo 'aggiuntivo' al 50% dell'importo annuo del canone di locazione sostenuto da ciascun concorrente e che eventuali somme non utilizzate dovevano essere redistribuite proporzionalmente nelle quote aggiuntive sub a, b e c;

Datosi atto che nel medesimo provvedimento deliberativo questa Giunta si era comunque riservata di rinviare ad un successivo provvedimento integrativo l'eventuale modifica dei criteri di riparto del fondo in oggetto, qualora i fondi assegnati dalla Regione a questo Ente fossero risultati insufficienti a soddisfare interamente le domande ritenute ammissibili, nonché l'adozione dei conseguenti adempimenti contabili;

Precisato che, all'atto del caricamento conclusivo delle domande, avvenuto il 19.3.2007, e in seguito alla pubblicazione del report numerico da parte di Clesius S.r.l., avvenuta il 24.5.2007, sono emerse alcune evidenti discrasie connesse all'applicazione dei criteri individuati dalla Regione Veneto e, in particolare:

- n. 316 (su n. 662 caricate) le domande in possesso dei requisiti stabiliti dalla DGR 3077/06 (idonee e ammesse al finanziamento);

Visti

pag. 2

Coordinatore di Area	Dirigente di settore	Assessore di reparto	Il Segretario della Seduta Segretario Generale
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

13

COMUNE DI TREVISO

Area Settore

Prof. n. Reg. Del. Giunta n. **286** Data **25. GIU. 2007**

- n. 51 domande risultate inidonee per la superficie dell'alloggio, in quanto superiore ai limiti stabiliti dalla Regione (criterio indicato al punto i) delle premesse);
- n. 25 risultate non finanziate in quanto il contributo teorico spettante risulta inferiore a 200,00 Euro;
- n. 89 domande risultate non idonee in quanto, sulla base dei criteri regionali, è risultato che il canone 'sopportabile' fosse maggiore del canone integrato (ossia, con canone che incide in misura non rilevante sulla condizione reddituale del nucleo);
- n. 1 domanda risultata inidonea in quanto il canone di locazione risulta superiore al 200% del canone medio comunale (ricavato sulla base delle domande idonee presentate);

Rilevato che dal report elaborato da Clesius emerge che sono **n. 316** le domande idonee-regolari; mentre sono **n. 346** (su n. 662 caricate) le domande che non risultano ammesse a contributo, sulla base di quanto stabilito dalla DGR 3077/06;

Precisato peraltro che, delle n. **123** domande incongrue (c.d. 'casi sociali'), comprese nelle n. 346 di cui sopra, n. 75 sono già state ammesse al finanziamento con una compartecipazione economica del Comune di Treviso (pari ad **€ 41.701,68**, importo che va decurtato dallo stanziamento complessivo del Comune di Treviso), equivalente all'importo stanziato dalla Regione Veneto, come stabilito nella DGR 3077/06, in favore dei soggetti comunque in possesso dei requisiti individuati dalla Giunta comunale con provvedimento n. 451/06;

Dato atto che, in data 14.6.2007, è pervenuto il finanziamento regionale di Euro **616.386,21** e che si rende pertanto necessario avviare con urgenza le procedure di liquidazione degli importi in favore degli aventi titolo, entro 45 giorni dalla data suddetta e quindi entro il **30/07/2007**, ponendo in essere le varie operazioni, quali controlli anagrafici, di regolarità, fiscali, etc., la predisposizione di schede e il caricamento nella procedura informatizzata;

Rilevato che, da una proiezione fatta, il riparto dei fondi regionali e dei fondi comunali a favore degli aventi diritto comporta la copertura media del 42% del canone di locazione sostenuto annualmente dai beneficiari;

Attesa l'opportunità di assegnare contributi anche ai soggetti che in base alle disposizioni regionali surriportate ne sarebbero esclusi e ritenuto in conseguenza di modificare la propria precedente deliberazione prot. 451 dell'11.12.2006, adottando i seguenti criteri correttivi che consentiranno un migliore riparto dei fondi comunali:

a) i fondi comunali verranno ripartiti prioritariamente (con il limite massimo determinato dal 50% del canone di locazione effettivo sostenuto nel corso dell'anno 2005, salvi i 'casi sociali') tra coloro che risultano **ammessi al contributo regionale** secondo le indicazioni contenute nella DGR 3077/2006, come segue:

- **fondo di Euro 140.000,00 (80.000,00 + 60.000,00)** in favore di cittadini italiani o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (che risultano essere pari a n. 243);
- **fondo di Euro 60.000,00 in favore di giovani coppie** che abbiano contratto matrimonio negli anni 2005/2006, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (ipotesi che risulta essere pari a n. 1 caso);
- **fondo di Euro 170.000,00** in favore nuclei familiari anagrafici con almeno un componente di **oltre 65 anni di età**, compiuti tra il 2005 e il 2006, in possesso della cittadinanza italiana o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (che risultano essere pari a n. 114);

b) l'eccedenza, eseguite le operazioni sopra specificate, per un importo stimato di circa **195.000,00 euro** circa, verrà ripartita attribuendo un contributo nella percentuale del 40% del canone annuo effettivamente e regolarmente sostenuto (comunque entro il limite massimo di Euro 3.000 a contributo), tra coloro che risultano esclusi dai contributi per effetto della normativa regionale, per le seguenti motivazioni:

Visti

pag. 3

Coordinatore di Area	Direttore di settore	Assessore di reparto	Il Segretario della Segreteria Generale
	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>

14

COMUNE DI TREVISO

Area Settore

Prot. n. Reg. Del. Giunta n. 286 Data 25 GIU 2007

- 1) soggetti titolari di un alloggio la cui superficie netta superi i 95 mq (nel caso di famiglie fino a 3 componenti, con aumento di mq. 5 oltre il 3° componente);
- 2) alloggi con canone annuo di locazione che incide sull'I.S.E.f.s.a. in misura inferiore al 12% (canone sopportabile maggiore del canone integrato);
- 3) soggetti che sarebbero titolari di un contributo teorico inferiore ad €. 200,00;
- 4) soggetti tenuti a sostenere un canone annuo di locazione superiore al 200% del canone medio comunale, ricavato sulla base delle domande idonee;

ma che siano: (a) cittadini Italiani o U.E. e (b) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (si tratta di n. 112 casi complessivamente);

Precisato che restano escluse da contributo (regionale e comunale) le domande di coloro che risultino rientrare nelle voci di cui all'art. 9 (punti nn. a), b), c), d), e), j) e K) della deliberazione della Giunta regionale n. 3077 del 3.10.2006, per complessive n. 191 domande;

Datosi atto infine che un congruo importo sarà accantonato per far fronte all'eventuale proposizione di gravami (stimabile in circa euro 10.000,00);

Atteso che il presente provvedimento non comporta aumento della spesa né diminuzione dell'entrata a carico del bilancio comunale, dal momento che saranno adottati provvedimenti successivi in merito all'assunzione degli impegni finanziari;

Visti:

- Il D.Lgs. del 31/03/1998, n. 109, il quale definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- Il D.Lgs. del 3/05/2000, n. 130 concernente disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 109/98;
- il D. P. C. M. del 7/05/1999, n. 221 avente ad oggetto "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", successivamente modificato dal Dpcm del 04/04/01 n.242;
- il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", il quale fissa le competenze della Giunta Comunale;
- Visto lo Statuto comunale;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare i criteri di riparto esposti nelle premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare la propria precedente deliberazione prot. 451 dell'11.12.2006, adottando i seguenti criteri correttivi;

Visti

pag. 4

Coordinatore di Area	Dirigente di settore	Assessore di reparto	Il Segretario della Seduta Segretario Generale
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

15

COMUNE DI TREVISO

Area Settore

Prot. n. Reg. Del. Giunta n. 286 Data 25 GIU 2007

a) i fondi comunali verranno ripartiti prioritariamente (con il limite massimo determinato dal 50% del canone di locazione effettivo sostenuto nel corso dell'anno 2005, salvi i 'casi sociali') tra coloro che risultano ammessi al contributo regionale, secondo le indicazioni contenute nella DGR 3077/2006, come segue:

- **fondo di Euro 140.000,00 (80.000,00 + 60.000,00)** In favore di cittadini italiani o della U.E. con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (che risultano essere pari a n. 243);
- **fondo di Euro 60.000,00 in favore di giovani coppie** che abbiano contratto matrimonio negli anni 2005/2006, fermo restando il possesso della cittadinanza italiana o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (che risulta essere pari a n. 1 caso);
- **fondo di Euro 170.000,00** In favore nuclei familiari anagrafici con almeno un componente di **oltre 65 anni di età**, compiuti tra il 2005 e il 2006, in possesso della cittadinanza italiana o della U.E., con residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso (che risultano essere pari a n. 114);

b) l'eccedenza, eseguite le operazioni sopra specificate, per un importo stimato di circa **195.000,00 euro** circa, verrà ripartita attribuendo un contributo nella percentuale del 40% del canone annuo effettivamente e regolarmente sostenuto (comunque entro il limite massimo di Euro 3.000 a contributo), tra coloro che risultano esclusi dai contributi per effetto della normativa regionale, per le seguenti motivazioni:

- soggetti titolari di un alloggio la cui superficie netta superi i 95 mq (nel caso di famiglie fino a 3 componenti, con aumento di mq. 5 oltre il 3° componente);
- alloggi con canone annuo di locazione che incide sull'I.S.E.f.s.a. in misura inferiore al 12% (canone sopportabile maggiore del canone integrato);
- soggetti che risulterebbero titolari di un contributo teorico inferiore ad €. 200,00;
- soggetti tenuti a sostenere un canone annuo di locazione superiore al 200% del canone medio comunale, ricavato sulla base delle domande idonee;

ma che siano: (a) cittadini italiani o U.E. e (b) abbiano residenza anagrafica nel Comune di Treviso da almeno 3 anni alla data di scadenza del bando di concorso;

3. di dare atto che, delle n. 123 domande incongrue ('casi sociali'), n. 75 sono ammesse al finanziamento con una compartecipazione economica del Comune di Treviso (pari ad € 41.701,68, importo che va decurtato dallo stanziamento complessivo del Comune di Treviso), in quanto in possesso dei requisiti già individuati dalla Giunta comunale nella precedente delibera;

4. di dare atto che, rispetto alle n. 694 domande pervenute, n. 191 non percepiranno alcun contributo, in quanto prive dei requisiti richiesti;

5. di demandare al Dirigente del Settore Servizi Sociali Casa le attività necessarie ad operare un controllo ulteriore delle domande interessate dall'approvazione dei presenti criteri correttivi e di dare corso alle conseguenti attività amministrative necessarie alla liquidazione dei contributi.

Delibera, altresì, ad unanimità dei voti resi in forma palese, di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", stante la necessità di avviare le operazioni amministrative - contabili connesse al riparto del fondo.

Visti

pag. 5

Coordinatore di Area	Dirigente di settore <i>[Signature]</i>	Assessore di reparto <i>[Signature]</i>	Il Segretario della Seduta Segretario Generale <i>[Signature]</i>
----------------------	--	--	---

TRASMESSA IN ELENCO
AI CAPIGRUPPO
Ai sensi dell'art. 125 del TUEL

16

Reg. Del. N. 590



COMUNE DI TREVISO

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

(Copia)

SEDUTA DEL 17 dicembre 2007

L'anno duemilasette (2007), addì diciassette (17), del mese di dicembre alle ore 13,40 nella residenza municipale di Treviso si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vice Sindaco dr. Giancarlo Gentilini

	P	A
GOBBO on. Gian Paolo - Sindaco		a
GENTILINI dr. Giancarlo - Vice Sindaco	p	
BASSO Giuseppe - Assessore	p	
CECCONATO Corrado - Assessore	p	
CHIOLE dr. Michele - Assessore		a
GAIO Giorgio - Assessore	p	
MARTON arch. Sergio - Assessore	p	
ZUGNO dr. Fulvio - Assessore		a

Si dà atto che prima della trattazione e votazione dell'oggetto n. 596 entra l'Assessore dr. Fulvio Zugno.

Assiste il Segretario Generale dr. Otello Paraluppi.

... omissis ...

COMUNE DI TREVISO

Area Settore

590

Data 17.DIC.2007

Prot. n. Reg. Del. Giunta n.

Oggetto: fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di cui all'art. 11 della L. 431/98 - anno 2005. Modifica deliberazione Giunta comunale prot. 286 del 25.06.2007.

LA GIUNTA COMUNALE



Vista la Legge 09/12/1998, n. 431 che all'art. 11, primo comma, prevede, presso il Ministero dei lavori pubblici, l'istituzione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria;

Vista la deliberazione della G.R. del Veneto n. 3077 del 03/10/2006, avente ad oggetto "criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11, L. 431/98 - anno 2005", con la quale si sono stabiliti i criteri di accesso al fondo in parola, confluiti nel bando emanato dal Comune di Treviso prot. 945650;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale prot. 451 dell'11.12.2006 con la quale si sono recepiti i criteri individuati dalla Regione Veneto e si sono adottati ulteriori criteri per ripartire le risorse comunali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1161 del 24.4.2007 (ns. prot. n. 44185 del 21.5.2007) con la quale è stato elaborato ed approvato il riparto degli importi spettanti ai Comuni, sulla base delle domande pervenute nel Comune di Treviso, a seguito della pubblicazione del bando prot. 945650;

Ricordato che all'atto del caricamento conclusivo delle domande, avvenuto il 19.3.2007, e in seguito alla pubblicazione del report numerico da parte di Clesius S.r.l., avvenuta il 24.5.2007, sono emerse alcune evidenti discrasie connesse all'applicazione dei criteri individuati dalla Regione Veneto;

Preso atto pertanto che dal report elaborato da Clesius (per conto della Regione del Veneto) è emerso che sono risultate n. 316 le domande idonee-regolari; mentre sono risultate n. 346 (su n. 662 caricate) le domande non ammesse a contributo, sulla base di quanto stabilito dalla DGR 3077/06;

Rilevato che questa Giunta aveva inteso, con deliberazione n. 286 del 25.06.2007, a mente anche di quanto stabilito dall'art. 13 del T.u.e.l. n. 267/2000, operare un riequilibrio del rapporto tra beneficiari e risorse, alla luce delle risultanze comunicate dalla Regione del Veneto e quindi riammettere al finanziamento, di esclusiva provenienza comunale, alcuni soggetti, comunque in condizioni reddituali disagiate, in relazione alla situazione territoriale del Comune;

Richiamata la determinazione dirigenziale prot. 1084 del 3.7.2007, con la quale è stata approvata la graduatoria dei beneficiari del contributo in argomento;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità, dell' 1.10.2007 (ns. prot. 83697 del 8.10.2007), nonché l'ultima nota, ad essa connessa, inviata dal Prefetto di Treviso (ns. prot. 101803 del 10.12.2007);

Ritenuto pertanto di modificare / Integrare la succitata deliberazione di questa Giunta, eliminando il riferimento in essa contenuto al requisito della "cittadinanza italiana o della U.E.", ferme restando le altre disposizioni in essa contenute;

Ritenuto pertanto di demandare al Settore Servizi Sociali Casa l'effettuazione dei controlli necessari e delle operazioni contabili ed amministrative conseguenti all'adozione del presente provvedimento, al fine di riammettere al contributo in argomento gli aventi diritto;

Visti:

isti

pag.

Coordinatore di Area	Dirigente di settore SERVIZIO CASA E SOGGIORNO (Piazza)	Assessore di reparto L'ASSESSORE DI REPARTO Corrado Acconato	Il Segretario della Seduta Segretario Generale
----------------------	---	--	---

COMUNE DI TREVISO

Area

Settore

590

Prot. n.

Reg. Del. Giunta n.

Data 17.DIC.2007

- il D.Lgs. del 31/03/1998, n. 109, il quale definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
- il D.Lgs. del 3/05/2000, n. 130 concernente disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 109/98;
- il D. P. C. M. del 7/05/1999, n. 221 avente ad oggetto "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", successivamente modificato dal Dpcm del 04/04/01 n.242;
- il parere favorevole espresso dal responsabile del settore interessato sulla proposta di deliberazione in questione ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale fissa le competenze della Giunta Comunale e l'art. 13, in tema di competenze del Comune in materia di "servizi alla persona e alla comunità";
- lo Statuto comunale;
- la determinazione prot. 853 del 4.6.2007, "Assetto organizzativo del Settore Servizi Sociali Casa", esecutiva ai sensi di legge,

DELIBERA

1. di approvare quanto esposto nelle premesse per qui richiamarlo come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di modificare la propria precedente deliberazione prot. 286 del 25.06.2007, **eliminando il riferimento in essa contenuto al requisito della "cittadinanza italiana o della U.E."**, ferme restando le altre disposizioni in essa contenute;
3. di demandare al Settore Servizi Sociali Casa l'effettuazione dei controlli necessari e delle operazioni contabili ed amministrative conseguenti all'adozione del presente provvedimento al fine di riammettere al contributo in argomento gli aventi diritto;

Delibera, altresì di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", stante la necessità di avviare le operazioni amministrative - contabili connesse all'adozione del presente provvedimento.

Visti

pag.

Coordinatore di Area	Dirigente di Settore	Assessore di reparto	Il Segretario della Seduta Segretario Generale
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>